

# FASCICOLO INFORMATIVO

(mod. 001000002)

## “SAN CRISTOFORO”

### “BONUS MALUS e BONUS MALUS CON FRANCHIGIA” autovetture e autotassametri

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

**1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**

**2) Condizioni di Assicurazione;**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

#### AVVERTENZA

---

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**



## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

Sia attraverso il sito internet dell'Impresa ([www.antonvenetassicurazioni.it](http://www.antonvenetassicurazioni.it)), sia presso i punti vendita è possibile ottenere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato. Il preventivo è redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, in forza del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche tecniche e in base alla formula contrattuale scelta dal cliente tra quelle offerte dall'Impresa.

Di norma il preventivo ha una validità di almeno 60 giorni; se però la durata residua della tariffa di riferimento è inferiore a tale termine (60 giorni), la scadenza del preventivo coincide con quella della tariffa di riferimento. In questa ipotesi l'assicurato può richiedere un preventivo anche sulla base della nuova tariffa.

E' pertanto importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.

### A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

#### Art. 1. Informazioni generali

- Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., società soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Imeri 1, 34123 – Trieste
- Recapito telefonico: +39 040 311822
- Sito Internet: [www.antonvenetassicurazioni.it](http://www.antonvenetassicurazioni.it)
- Indirizzo di posta elettronica: [info@antonvenetassicurazioni.it](mailto:info@antonvenetassicurazioni.it)
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 06/08/1991 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.191 del 16/08/1991 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00098.

#### Art. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 11.000.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro 13.000.000

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 1.000.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 221,7 % e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.antonvenetassicurazioni.it](http://www.antonvenetassicurazioni.it).

### B. Informazioni sul Contratto

#### Art. 3. Coperture assicurative offerte

Le informazioni che seguono hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti del contratto.

##### Contenuto della Polizza Rca

In generale, con la polizza RCA l'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, salvo le aree aeroportuali (rif. articolo delle condizioni "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione - Responsabilità Civile Auto).

##### Forme Tariffarie

Formula "**Bonus/Malus**": prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e, ad ogni nuova annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione.

Formula "**Bonus/Malus con franchigia**": prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri ed il pagamento di una franchigia fissa e di valore assoluto dell'ammontare scelto dal contraente e pattuito tra le parti, dovuta in caso di sinistro provocato in cui il conducente del veicolo assicurato sia corresponsabile o responsabile in via principale. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e, ad ogni nuova annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione.

### **AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni**

In alcuni casi, specificamente indicati dalle condizioni di polizza, la garanzia non è operante o ridotta rispetto alla prestazione pattuita per:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente responsabile di incidente con danni alle persone sia stato sanzionato, ai sensi dell'art. 189 sesto comma del Codice della Strada, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

L'importo dell'azione di rivalsa prevista dalle forme di guida di cui sopra è sempre dovuto per intero indipendentemente dall'applicazione di eventuali franchigie previste dalla formula contrattuale.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Responsabilità Civile Auto.

### **ATTENZIONE**

Le esclusioni evidenziate non sono operative per i veicoli oggetto del presente documento; sono state inserite per una riproduzione fedele e completa del testo delle condizioni di assicurazione di riferimento.

### **AVVERTENZA - Azione di rivalsa**

Nei predetti casi, l'assicuratore - risarcito il terzo danneggiato - ha diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, ossia di agire anche giudizialmente per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

La garanzia non è inoltre operante per mancato pagamento del premio: in questo caso, infatti, l'Impresa considera il contratto valido ed efficace fino al 15° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento; ogni sinistro provocato dopo tale termine è considerato non in copertura. Per questa fattispecie è opportuno consultare l'articolo 1901 del codice civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Responsabilità Civile Auto.

### **Estensioni della copertura Rca**

#### Estensioni gratuite

L'assicurazione - solo se espressamente richiamato sul contratto - si intende automaticamente estesa:

- alla responsabilità civile per fatto dei trasportati;
- ai veicoli adibiti a scuola guida;
- ai danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico;
- ai danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo.

#### Estensioni a pagamento

Se espressamente richiamate in polizza e dietro versamento del sovrappremio definito dalla tariffa, la garanzia RCA si intende estesa anche per le coperture di cui agli articoli delle condizioni di seguito indicati:

- "Responsabilità del proprietario del veicolo per condotta irregolare di altre persone";
- "Limitazione alla rivalsa per guida in stati di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";
- "Danni ai trasportati su veicoli destinati al trasporto cose".

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Situazioni non comprese nell'assicurazione obbligatoria" della Sezione Responsabilità Civile Auto.

### **GARANZIE ACCESSORIE**

#### **Incendio**

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 della sezione "Incendio e Furto" delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Furto**

Copre, a seconda della formulazione prescelta dall'Assicurato e della tipologia di veicolo da assicurare, la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Sono compresi i danni causati dal ladro o dal rapinatore in occasione del furto o della rapina consumati o tentati.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 della sezione "Incendio e Furto" delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Garanzie aggiuntive**

Trattasi di garanzia offerta in due pacchetti a scelta del contraente, ciascuno dei quali combina più coperture, delle quali la principale è la garanzia "Rottura cristalli". Per i dettagli sui contenuti dell'offerta ed i relativi massimali, si rinvia alla sezione "Garanzie Aggiuntive" delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Garanzie speciali - atti vandalici/eventi naturali.**

La garanzia copre, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con l'applicazione di uno scoperto percentuale con tetto minimo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) e da eventi naturali così come individuati e descritti nella sezione "Atti vandalici - Eventi naturali" delle Condizioni di Assicurazione.

### Garanzia Assistenza

Garantisce servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale.

Sono previsti servizi di assistenza ed interventi anche all'estero.

I servizi sono diversificati in funzione della tipologia del veicolo assicurato, con i massimali riportati nella sezione "Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.

### Garanzia Infortuni

La garanzia copre gli infortuni, derivanti da incidente automobilistico - e cioè ad eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, verificatisi durante la circolazione stradale del veicolo assicurato - che determinano la morte o un'invalidità permanente delle persone assicurate. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Infortuni" delle Condizioni di Assicurazione.

### Garanzia Tutela Giudiziaria

Copre - con i massimali convenuti ed in relazione ai rischi assicurati - gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Tutela Giudiziaria" delle Condizioni di Assicurazione.

### AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell'articolo dedicato delle Condizioni di Assicurazione denominato "Esclusioni", cui si rinvia per la relativa consultazione.

### AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle Condizioni di Assicurazione per il relativo dettaglio.

Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di calcolo.

Scoperto (garanzia furto totale e parziale autovetture):

ammontare del danno € 800

scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100

importo liquidato al netto dello scoperto € 700

### AVVERTENZA - Rinnovo del contratto, termini e modalità per l'esercizio della disdetta

Il contratto, avente normale scadenza annuale, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, si intende tacitamente rinnovato per una durata pari ad un ulteriore anno. In caso di disdetta la garanzia cessa alla scadenza del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma Codice Civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Rinnovo del contratto" della Sezione Responsabilità Civile Auto.

## Art. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

---

Così come disciplinato dalla legge, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro; egli potrà comunque essere risarcito dall'assicuratore del responsabile del sinistro.

Non risultano inoltre garantiti, in caso di danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.

Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

## Art. 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

---

### AVVERTENZA

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio" della Sezione Responsabilità Civile Auto.

## Art. 6. Premi

---

### Periodicità del premio

Il premio assicurativo rappresenta il corrispettivo in denaro pagato dal contraente all'assicuratore per ottenere da quest'ultimo, in caso di sinistro, l'impegno di risarcire il danno entro i limiti convenuti.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; i premi successivi vanno pagati alle scadenze previste, dietro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sia indicata la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il premio è determinato tenendo in considerazione i parametri di personalizzazione sia oggettiva (caratteristiche del veicolo) sia soggettiva (dati relativi al proprietario) previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo degli importi delle provvigioni che l'Impresa riconosce ai propri intermediari.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero; è concessa all'assicurato la possibilità di richiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale; in tal caso è prevista l'applicazione di un'addizionale, rispettivamente pari al 3%, 4% e 5%.

### **Mezzi di pagamento**

Il contraente può utilizzare a titolo di versamento dei premi assicurativi i seguenti mezzi di pagamento:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

denaro contante.

### **AVVERTENZA - Risoluzione anticipata del contratto e restituzione del premio**

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, è prevista - con le precisazioni di cui agli articoli di condizioni di polizza sopraindicati - la possibilità di estinguere il contratto ottenendo la restituzione del premio pagato e non fruito.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Vendita e consegna in conto vendita del veicolo"; "Risoluzione del contratto il furto o rapina del veicolo"; "Cessazione di rischio per distruzione o esportazione e demolizione definitiva del veicolo assicurato" della Sezione Responsabilità Civile Auto

## **Art. 7. Informativa in corso di contratto**

---

Con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annua del contratto, l'impresa invia all'Assicurato una comunicazione scritta - con allegata attestazione dello stato del rischio - che contiene: le indicazioni per conoscere il premio di rinnovo e le variazioni della classe di merito, le informazioni riguardo alle modalità di esercizio della disdetta.

## **Art. 8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito**

---

### **Consegna annuale dell'attestazione**

In occasione di ciascuna scadenza annuale l'Impresa rilascia - con le modalità descritte al precedente punto "Informativa in corso di contratto" - l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Contraente che, alla scadenza del contratto, intenda assicurare il veicolo presso altra Impresa, deve consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio.

Nei casi di cessazione del rischio per vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, mancata riattivazione a seguito sospensione del contratto, mancato rinnovo per inutilizzo del veicolo, l'attestato - valido 5 anni - può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto a copertura di un altro veicolo della medesima tipologia, intestato al medesimo proprietario.

### **Assegnazione della classe CU**

Per conoscere le regole che disciplinano l'assegnazione della classe di conversione universale, ossia della cosiddetta classe CU, per assicurare un ulteriore veicolo (Legge 40/2007), se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo, della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario dei due veicoli - quello nuovo e quello già assicurato - è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;
- l'attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

Usufruisce di questo istituto anche il familiare convivente - condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia - con il proprietario del veicolo già assicurato.

Se il veicolo originario era assicurato presso l'Impresa, l'assegnazione del nuovo contratto alla classe derivante dall'attestato della polizza di riferimento è estesa anche ai casi di:

- veicolo in conto vendita ma non venduto / ritrovato dopo il furto, se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata

Relativamente ai meccanismi generali di assegnazione della classe CU si rimanda all'articolo 8 delle condizioni di polizza "Formule Tariffarie" della Sezione - Responsabilità Civile Auto.

### **AVVERTENZA - Classe di merito di conversione universale (CU)**

La classe di merito di conversione universale (CU) è il metro di comparazione tra le offerte assicurative relative ai contratti R.C. Auto e garantisce nel tempo la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.

## Art. 9. Recesso

---

### Adeguamento del premio

L'Impresa può rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse rispetto a quelle convenute per l'anno precedente. Le indicazioni del nuovo premio sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro i termini di legge. In questo caso possono verificarsi due possibilità:

- a) rinnovo del contratto con aumento del premio (esclusa la variazione per modifica classe di merito)  
se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio oppure, senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza; in questo caso l'Impresa mantiene operante la polizza fino alla data di decorrenza del nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza;
- b) rinnovo del contratto senza aumento del premio (esclusa la variazione per modifica classe di merito)  
il tacito rinnovo del contratto può essere evitato con invio di disdetta - formulata da una delle parti - con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza; in questo caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni di mora previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

### Aumento superiore all'inflazione

Nel caso in cui la variazione tariffaria sia superiore al tasso programmato di inflazione, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della polizza mediante comunicazione scritta da inoltrarsi all'Impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano oppure telefax; in questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni di mora previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

## Art. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

---

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

## Art. 11. Regime fiscale

---

Per il trattamento fiscale applicato ai premi delle garanzie presenti sul contratto, si rinvia al prospetto di liquidazione fiscale riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.

L'aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

Le seguenti garanzie, eventualmente associate alle coperture Corpi Veicoli Terrestri, sono tassate come segue:

Tutela giudiziaria aliquota pari al 12,5%;

Infortuni aliquota pari al 2,5%.

### AVVERTENZA

In seguito all'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (d.lgs. n. 68 del 6 maggio 2011) le province a statuto ordinario possono deliberare una variazione sull'imposta dell'assicurazione R.C.Auto nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto a quella attualmente prevista del 12,5% del premio;

- sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)) è possibile consultare l'elenco delle province che hanno modificato la suddetta aliquota;
- per i preventivi con decorrenza polizza successiva all'entrata in vigore delle nuove aliquote potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo ed il premio richiesto dall'impresa al momento della stipula del contratto.

## C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### Art. 12. Procedura per il risarcimento del danno

---

#### AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di avvenimento dello stesso compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole di incidente (modello CAI), nel quale vanno indicati tutti gli elementi utili, ed in particolare: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei medesimi veicoli.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in un sinistro all'assicuratore del veicolo del responsabile o al proprio assicuratore, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli 148, 149 e 150 del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di **due anni**.

### Art. 13. Incidenti stradali con controparti estere

---

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni deve essere avanzata all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

## Art. 14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

---

Per contratti stipulati in formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, l'Assicurato ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto disdetto.

Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto), l'Assicurato deve rivolgersi presso l'Agenzia o Subagenzia di amministrazione del contratto per tramite della quale viene fatta richiesta alla Consap per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.

Seguendo le modalità indicate da Consap, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo direttamente all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Agenzia o Subagenzia che amministra il contratto.

A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

## Art. 15. Accesso agli atti dell'Impresa

---

L'Impresa è tenuta a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta o ancora nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
- c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui l'impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

## Art. 16. Reclami

---

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Antonveneta Assicurazioni – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169292 – Indirizzo e.mail: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)**.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

**Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/08/2011



**ANTONVENETA ASSICURAZIONI**

## GLOSSARIO

---

**Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

**Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

**Assicurato:** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

**Assicurazione:** insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

**Attestazione dello stato del rischio:** certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

**Atto vandalico:** gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

**Cedente:** persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

**Centrale Operativa:** struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

**Certificato (di assicurazione):** tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

**Cessionario:** soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

**Circolazione:** movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Contrassegno:** tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

**Danno:** modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento:

diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**Demolizione:** Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

**Disdetta:** atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

**Distruzione:** danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

**Esclusioni (di garanzia):** situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

**Franchigia fissa e assoluta:** quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

**Furto:** impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

**Impresa o Compagnia:** Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

**Indennizzo/indennità:** somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

**Legge:** si intende il Codice delle Assicurazioni Private, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in S.O. n. 163 della Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, per la parte concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, nonché eventuali precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti.

**Massimale:** limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

**Proporzionale (regola proporzionale):** se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

**Quietanza:** ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

**Quotazione:** quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

**Rapina:** impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

**R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica):** responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

**Regolamento:** il Regolamento di esecuzione della predetta Legge (decreto legislativo 7 settembre 2005, nonché eventuali precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti).

**Relitto:** ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

**Risarcimento:** compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

**Rischio:** eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

**Risoluzione:** scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

**Rivalsa (azione di rivalsa):** diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

**Satellitare (antifurto):** impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

**Scoperto:** parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Surrogazione:** principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

**Tariffa:** la tariffa dell'impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

**Terzi:** persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

**Transazione:** accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

**Valore commerciale/Valore di mercato:** prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

**Valore intero:** forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Edizione dicembre 2010

### Sezione Responsabilità Civile Auto

#### Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo assicurato.

#### Art. 2. Situazioni non comprese nell'assicurazione obbligatoria

I massimali di garanzia previsti in polizza sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti garanzie, che si intendono valide ed operanti solo se espressamente richiamate sul contratto:

##### A - Veicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida.

##### B - Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico

L'impresa assicura la responsabilità del Conducente, del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

##### C - Carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e -se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto cose (autocarri) le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

##### D - Responsabilità civile trasportati

L'Impresa copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria. La presente garanzia si intende valida ed operante solo ed esclusivamente per autoveature.

#### Art. 3. Esclusioni e Rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se il conducente responsabile di incidente con danni alle persone sia stato sanzionato, ai sensi dell'art. 189 sesto comma del Codice della Strada, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- assicurazione della responsabilità civile per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

#### Art. 4. Estensione territoriale

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca,



dell'Ungheria, dei Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro, della Moldavia e della Bielorussia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'impresa procederà ai risarcimenti secondo la legge vigente nei paesi in cui si verifica il sinistro.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma, Codice Civile, l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve restituirla immediatamente all'impresa.

In caso contrario l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto del presente obbligo.

## ESTENSIONE DI GARANZIA

---

(Art.5, Art.6, Art. 7: condizioni valide solo se espressamente richiamate sul contratto)

### Art. 5. Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

---

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario, dell'Assicurato e del Conducente di veicoli destinati al trasporto di cose per i danni subiti dai terzi trasportati quando gli stessi non siano addetti all'uso o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada.

*Sul contratto deve essere richiamata la clausola "I".*

### Art. 6. Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

---

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e - se persona diversa - del Contraente per i seguenti casi e a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285).

Qualora il Proprietario o l'Assicurato fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa).

*Sul contratto deve essere richiamata la clausola "O".*

### Art. 7. Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

---

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e - se persona diversa - del Contraente per i seguenti casi e a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui il danno sia stato causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti o da affini del Proprietario/Assicurato con lui stabilmente conviventi, purché maggiorenni, nonché da addetti ai servizi domestici.

Qualora il Proprietario o l'Assicurato fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa).

Inoltre, limitatamente al caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, l'impresa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita il proprio diritto di rivalsa ai 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo indicato in polizza. L'importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo come indicato in polizza) va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto dall'intestatario della polizza a titolo di rimborso franchigia, quando questa sia espressamente prevista dalla formula contrattuale prescelta.

*Sul contratto deve essere richiamata la clausola "OS".*

## Art. 8. Formule tariffarie

---

(Ai fini della presente assicurazione si intende valida ed operante solo la formula tariffaria espressamente richiamata nel contratto).

**Bonus/Malus autoveature**

(Valida per autoveature ad uso privato e pubblico, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autoveature. Sul contratto va richiamata la clausola F")

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella formula "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; ad ogni classe corrisponde un coefficiente premio, come indicato nella Tabella 1:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
-4	0,400
-3	0,415
-2	0,435
-1	0,455
0	0,475
1	0,495
2	0,525
3	0,555
4	0,590
5	0,625
6	0,660
7	0,700
8	0,740
9	0,780
10	0,825
11	0,890
12	0,960
13	1,050
14	1,150
15	1,450
16	1,800
17	2,200
18	2,600
19	2,900
20	3,400

Tabella 1

- 2) La classe di merito di primo ingresso viene determinata secondo i criteri che seguono:

**A. VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA**

- classe 14, se l'immatricolazione risale a non oltre un mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà;
- classe 20, se l'immatricolazione risale ad oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

Se l'immatricolazione risale ad oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto, la documentazione va integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'immatricolazione stessa; l'integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 14. In difetto si applica la classe di massima penalizzazione.

**B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL P.R.A.**

- classe 14, se la voltura risale a non oltre un mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;
- classe 20, se la voltura risale ad oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

Se la voltura risale ad oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione va integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo alla voltura stessa; l'integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 14. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

**C. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA CON FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS (CON E SENZA FRANCHIGIA)**

La classe d'ingresso viene determinata considerando sia la classe di assegnazione C.U. contenuta nell'attestazione, sia i dati relativi alla progressiva sinistrosità contenuti nell'attestato stesso; ciò come da schema che segue:

Classe di assegnazione C.U.	Classe inserimento		
	indenni ultimi 5 anni	1o+sinultimi 3 anni	altri casi
1	-1	2	1
2	0	3	2
3	1	4	3
4	2	5	4
5	4	7	5

6	5	8	6
7	6	9	7
8	7	10	8
9	8	11	9
10	9	12	10
11	10	13	11
12	11	14	12
13	13	15	13
14	14	16	14
15	15	17	15
16	16	18	16
17	17	19	17
18	18	20	18

NB: nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri vanno compresi anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva.

#### D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA CON FORMA A FRANCHIGIA

La classe di ingresso si determina dalle risultanze contenute nell'attestazione dello stato del rischio, in ordine alla sinistrosità pregressa, come da seguente tabella:

	classe di assegnazione
1 o più sinistri ultimi 3 anni	15
indenni da 4 o più anni	10
altri casi	14

NB: nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri vanno considerati anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva.

#### E. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRIVO DI ATTESTAZIONE

Il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista. Tale penalizzazione è soggetta a revisione qualora il Contraente sia in grado di consegnare l'attestazione entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in questa ipotesi, l'eventuale differenza di premio a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

La disposizione di cui sopra non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione.

#### F. VEICOLO CON ATTESTAZIONE RIFERITA A CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI TRE MESI

Il contratto viene assegnato alla massima penalizzazione prevista, salvo contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo; in questa ipotesi:

- se la stipula avviene entro un anno dalla scadenza del precedente contratto, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull'attestazione;
- se la stipula avviene dopo un anno dalla data di scadenza del precedente contratto, si applica la classe 14.

#### G. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON POLIZZA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella formula tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione di cui alla lettera F del presente articolo. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma (Tabella 1).

#### H. VEICOLO IN PRECEDENZA ASSICURATO ALL'ESTERO

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### I. VEICOLO CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto è assegnato alla classe 14. In caso di appendice di cessione scaduta da più di tre mesi rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da dichiarazione del Contraente di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del documento; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 14. Senza questa dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione prevista.

3) Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione della sinistrosità i seguenti periodi di copertura effettiva

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
-4	-4	-1	2	5	8
-3	-4	0	3	6	9
-2	-3	1	4	7	10
-1	-2	2	5	8	11
0	-1	3	6	9	12
1	0	4	7	10	13
2	1	5	8	11	14
3	2	6	9	12	15
4	3	7	10	13	16
5	4	8	11	14	17
6	5	9	12	15	18
7	6	10	13	16	19
8	7	11	14	17	20
9	8	12	15	18	20
10	9	13	16	19	20
11	10	14	17	20	20
12	11	14	18	20	20
13	12	15	19	20	20
14	13	16	20	20	20
15	14	17	20	20	20
16	15	19	20	20	20
17	16	20	20	20	20
18	17	20	20	20	20
19	18	20	20	20	20
20	19	20	20	20	20

Tabella 2

- 4) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- 5) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 6) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
- 7) La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.
- 8) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 9) Il cambio del veicolo assicurato con un altro dà luogo alla sostituzione del contratto, purché venga ceduta la proprietà del primo o in caso di consegna dello stesso in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, se acquistato nuovo od usato, della classe di merito maturata perché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Impresa entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.
- 10) Nel caso di stipula di nuovo contratto a copertura di:
  - veicolo ritrovato successivamente al furto dello stesso, dopo che il proprietario si sia già avvalso della facoltà di beneficiare su altro nuovo contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto
  - veicolo consegnato in conto vendita, ma non alienato la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 14.

### Bonus/Malus con franchigia autovetture

(Valida per autovetture ad uso privato e pubblico, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture. Sul contratto va richiamata la clausola "BF")

Questa formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro causato, l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia assoluta il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, la diminuzione del premio.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale, a cui corrisponde un coefficiente di premio.

La franchigia è sempre assoluta e si applica a fronte di ogni classe di merito; l'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le condizioni di cui al presente articolo relative alla formula "Bonus/ Malus autovetture".

## Art. 9. Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

---

La vendita del veicolo o la sua consegna in conto vendita determinano, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il venditore può chiedere che la polizza stipulata a copertura del veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita,
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Se la vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, il contraente deve comunicarlo immediatamente all'Impresa, la quale, previa restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - prende atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio netto, escluse imposte ed SSN, corrisposto e non usufruito dal giorno in cui vengono consegnati i documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - e copia dell'atto di vendita, o altro documento a comprova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

La restituzione del premio opera anche nel caso di vendita, o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto; ciò, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata - anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

In tutti i casi l'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

## Art. 10. Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto

---

a) Sospensione

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. In tal caso la sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti.

La sospensione avviene tramite emissione di apposita appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

Per i contratti stipulati nella forma Bonus/Malus o che prevedono l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, l'impresa non procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a far data dalla richiesta all'impresa della cessazione del rischio. L'impresa non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

b) Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente per lo stesso o altro veicolo - invariato il Proprietario assicurato - purché del medesimo tipo e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione, eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- dell'applicazione della tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

## Art. 11. Risoluzione del contratto per il furto o rapina del veicolo

---

Il Contraente deve comunicare all'Impresa il furto o la rapina del veicolo, fornendo copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto, escluse imposte ed SSN, corrisposto e non usufruito dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.

## Art. 12. Cessazione di rischio per distruzione o esportazione e demolizione definitiva del veicolo assicurato

---

Nel caso di cessazione di rischio a causa di:

- a) distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa, fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- b) demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa, fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato esclusivamente da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

## Art. 13. Attestazione dello stato del rischio

---

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa consegna al contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato di rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i sinistri pagati o posti a riserva; in quest'ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose;
- la firma dell'assicuratore.

L'Impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali:

- vendita/consegna in conto vendita;
- furto;
- demolizione/esportazione definitiva del veicolo;
- cessata circolazione.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi in precedenza indicati.

L'attestazione vale 12 mesi - 18 se integrata da dichiarazione di non circolazione del veicolo da assicurare - a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto e deve essere consegnata al nuovo assicuratore all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale l'attestazione si riferisce.

### MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO

Casi di conservazione della classe di merito acquisita dall'assicurato:

#### 1. Vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato

- 1.1. mediante sostituzione del contratto originario, se vi è richiesta di rendere valido il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell'assicurato; la sostituzione è possibile perché il nuovo veicolo sia della medesima tipologia di quello venduto o consegnato in conto vendita. Il veicolo consegnato in conto vendita, ma non venduto (se l'assicurato abbia già usufruito su altro contratto della classe maturata), può essere assicurato con un nuovo contratto, assegnato alla classe di ingresso prevista dalla Tariffa RCA in vigore.

1.2.A condizione che:

- a fronte del veicolo venduto o in conto vendita sia consegnato l'attestato di rischio;
- esista la documentazione a comprova della vendita/consegna in conto vendita,

la classe di merito indicata sull'attestazione e relativa al veicolo venduto/consegnato in conto vendita può essere mantenuta per altro e diverso veicolo di proprietà dell'assicurato, mediante la stipula di un nuovo contratto, perché ciò avvenga entro 12 mesi dalla scadenza della polizza originaria.

2. Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato

a condizione che:

- a fronte del veicolo non più circolante sia consegnato l'attestato di rischio;
- esista la documentazione a comprova della cessata circolazione,

la classe di merito indicata sull'attestazione e relativa al veicolo non più circolante può essere mantenuta per altro e diverso veicolo di proprietà dell'assicurato, mediante la stipula di un nuovo contratto, perché ciò avvenga entro 12 mesi dalla scadenza della polizza originaria.

3. Vendita parziale del veicolo

il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.

4. Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo

per queste fattispecie l'assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- sostituire il contratto originario per altro veicolo di sua proprietà così come previsto nel caso di vendita o di consegna in conto vendita;
- stipulare con l'impresa un nuovo contratto per altro veicolo di sua proprietà entro 12 mesi dalla data di risoluzione della polizza per la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.

5. Furto del veicolo

se il nuovo contratto viene stipulato entro 12 mesi dalla data del furto stesso. All'atto della stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione relativa al veicolo rubato.

Il veicolo rubato e successivamente ritrovato (se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto) può essere assicurato con un nuovo contratto assegnato alla classe d'ingresso prevista dalla Tariffa RCA in vigore.

Il diritto al mantenimento della classe di merito, può essere esercitato anche dal coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si sia avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o distrutto, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante un nuovo contratto da stipulare entro gli stessi termini previsti per l'assicurato.

Se la formula tariffaria originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

## Art. 14. Modalità per la denuncia dei sinistri

---

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi di tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi degli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

## Art. 15. Gestione delle vertenze

---

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o i tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penali.

## Art. 16. Pagamento del premio

---

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa, che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso il punto vendita cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare (il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore).

## Art. 17. Adeguamento del premio

---

Al momento del rinnovo del contratto l'impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo al nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Alfine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra Compagnia, l'impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

## Art. 18. Rinnovo del contratto

---

A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2006 al 31/12/2007) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2006 al 31/12/2006) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2007).

Salvo quanto previsto dall'**articolo 17 "Adeguamento del premio"** delle Condizioni di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la polizza è tacitamente rinnovata per una durata pari ad un ulteriore anno (12 mesi continuativi).

La polizza emessa in sostituzione per il periodo residuo di altra di durata annuale non si considera mai inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal presente articolo al comma precedente.

## Art. 19. Foro competente

---

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

## Art. 20. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio

---

Ferme le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

## Art. 21. Oneri fiscali

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## Art. 22. Rinvio alle norme di legge

---

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

# Sezione Tutela Giudiziaria

## Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

---

L'Impresa assume a proprio carico, con il limite massimo di Euro 150.000,00, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia, ovvero:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali ed arbitrali;
- le spese di giustizia nel processo penale e civile;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda solo ed esclusivamente i sinistri che coinvolgono il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- controversie relative a danni cagionati, dal proprietario o dal conducente autorizzato, ai trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- difesa penale del Proprietario, conducente autorizzato e trasportati, per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;

- controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia almeno di Euro 250,00;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione, per gli altri casi.

## Art. 2. Esclusioni

---

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto" e dall'art. 3 - "Esclusioni" della sezione "Incendio e Furto", la garanzia non opera nel caso di:

- veicolo indicato in polizza non coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Nuovo Codice della Strada (omissione di soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile automobilistica (assicurazione obbligatoria) del veicolo indicato in polizza.

Rimangono altresì esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario.

## Art. 3. Coesistenza con assicurazione di R.C.

---

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza.

Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver denunciato all'Impresa il sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri o comunque in ogni altro caso di conflitto di interessi, è facoltà delle parti, demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 19 che precede.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Anche nel caso citato di conflitto di interessi o nel caso si instauri su questo un procedimento giudiziario, l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

Il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti l'Impresa avvisa l'Assicurato.

## Art. 4. Rinvio

---

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Tutela Giudiziaria" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle norme generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dagli articoli 2 e 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

## Sezione Assistenza

### Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

---

L'assicurazione è stipulata a copertura del veicolo espressamente indicato in contratto. Per le prestazioni di assistenza non legate all'utilizzo del veicolo, l'assicurato sarà il contraente del contratto. L'assicurato usufruirà delle seguenti prestazioni:

## A. Assistenza al veicolo

### a) Invio carro attrezzi per il traino del veicolo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà al traino del veicolo dal luogo del sinistro alla autofficina più vicina fra le seguenti due:

- quella autorizzata dalla casa automobilistica di appartenenza o in alternativa

- all'officina indicata dall'assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale di Euro 130. L'eventuale eccedenza resterà interamente a carico dell'assicurato stesso che dovrà saldarla direttamente al soccorritore stradale incaricato del trasporto.

In caso di evento dannoso avvenuto in autostrada, ove l'assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato della Società che fornisce i servizi di assistenza. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'assicurato e successivamente rimborsati fino alla concorrenza del massimale sopraindicato (analogamente in caso di soccorso prestato in autostrada da organizzazioni non convenzionate dalla Compagnia).

#### Nota Bene:

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo ed i costi di riparazione anche se di prima necessità.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

### b) Soccorso in caso di foratura o rottura del pneumatico

Quando - a seguito di rottura o foratura del pneumatico - l'assicurato necessita di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere alla riparazione o sostituzione del pneumatico, tenendo a proprio carico i costi dell'uscita del prestatore d'opera.

Il costo della riparazione o sostituzione del pneumatico resterà interamente a carico dell'assicurato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

### c) Soccorso in caso di esaurimento carburante

Qualora - a seguito di esaurimento del carburante - l'assicurato necessita di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere al rifornimento del carburante, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Il costo del carburante resterà interamente a carico dell'assicurato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

### d) Soccorso in caso di batteria scarica

Qualora - a seguito di batteria scarica - l'assicurato necessita di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

### e) Montaggio e smontaggio catene da neve

Qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario e l'assicurato necessita di assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato, per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione resta interamente a carico dell'assicurato.

### f) Spedizione dei pezzi di ricambio

Quando - in caso di incidente stradale, guasto, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato necessita di pezzi di ricambio non reperibili sul posto ed indispensabili al suo funzionamento, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a proprie spese alla ricerca ed alla spedizione degli stessi sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.

A carico dell'assicurato rimarranno i soli costi dei pezzi di ricambio e di eventuali spese doganali. In caso di spedizione aerea, il pezzo di ricambio è messo a disposizione dell'assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

L'assicurato dal canto suo dovrà comunicare, insieme alla richiesta dei pezzi necessari, il relativo numero di riferimento della casa costruttrice, la marca, il tipo, il modello, la cilindrata, il numero di telaio e/o di motore e l'anno di costruzione del veicolo.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

### g) Rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato resti immobilizzato per oltre 24 ore in Italia o per oltre 36 ore all'estero - oppure in caso di furto del veicolo stesso - la Società che fornisce i servizi di assistenza organizzerà il ritorno dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia, oppure organizzerà l'arrivo al luogo di destinazione tenendone a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale complessivo annuo di Euro 300.

Il ritorno o il proseguimento del viaggio verrà effettuato in aereo (classe turistica) oppure in treno (prima classe). In alternativa, qualora l'assicurato volesse avvalersi di un'autovettura a noleggio, questa gli verrà fornita dalla Società in conformità alla specifica garanzia di cui al punto i).

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

### h) Spese d'albergo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva oppure, in caso di furto totale, e l'assicurato non intenda avvalersi della clausola "Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio", la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà ad

organizzare il soggiorno dell'assicurato e dei relativi passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento sino al termine delle riparazioni, fino alla concorrenza del massimale di Euro 80, per persona/notte con un massimo complessivo di Euro 260 per evento e per anno assicurativo.

**Nota bene:**

**lo stazionamento del veicolo presso l'officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa.**

**Validità territoriale: Europa.**

#### **i) Autovettura in sostituzione**

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva, il conducente potrà richiedere alla Società che fornisce i servizi di assistenza un'auto sostitutiva di cilindrata massima 1600 c.c. e per la durata massima di 5 giorni con percorrenza illimitata, a condizione che l'effettiva entità della manodopera necessaria alla riparazione del veicolo venga attestata dal responsabile dell'officina ove è stato trasportato il veicolo o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Società che fornisce i servizi di assistenza. Al suo rientro, l'assicurato dovrà inviare alla Società che fornisce i servizi di assistenza - a mezzo fax o tramite posta - la fattura o la perizia che certifichi l'avvenuto fermo macchina per un periodo superiore a 8 ore di manodopera effettiva.

Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'assicurato - ottenuto il benestare della Società che fornisce i servizi di assistenza - avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Nessun rimborso verrà riconosciuto a titolo di "Auto Sostitutiva" in caso di mancata autorizzazione da parte della Società che fornisce i servizi di assistenza.

A carico dell'assicurato resteranno le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spese per il prolungamento del contratto di noleggio.

**Nota bene:**

**lo stazionamento del veicolo presso l'officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa.**

**Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.**

#### **l) Viaggio dell'assicurato per il recupero del veicolo**

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore per l'estero, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) oppure aereo (classe turistica) di sola andata, per consentirgli di recuperare il mezzo riparato.

**Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.**

#### **m) Recupero del veicolo**

[La presente garanzia è operante esclusivamente in alternativa alla prestazione di cui al punto l) "Viaggio dell'assicurato per il recupero del veicolo"].

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto - il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore per l'estero, la Società che fornisce i servizi di assistenza, dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il veicolo, incaricherà un trasportatore di sua fiducia di trasferirlo dal luogo dell'immobilizzo fino al garage preventivamente segnalato dall'assicurato, tenendo a proprio carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di assistenza ed il ritiro del veicolo da parte dell'autotrasportatore, fino alla concorrenza del massimale di Euro 600.

Inoltre, la Società che fornisce i servizi di assistenza, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato e danneggiato in modo tale da non poter essere guidato, provvederà dopo il rientro dell'assicurato alla sua residenza abituale, al trasporto dello stesso.

Qualora il valore oggettivo del veicolo dopo il sinistro fosse inferiore al costo del suo recupero, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'abbandono legale sul posto, tenendo a suo carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi.

**Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.**

#### **n) Invio autista professionista**

Quando - a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza - il guidatore è ricoverato e nessuno degli occupanti del veicolo è in grado di guidare l'autovettura assicurata, la Società che fornisce i servizi di assistenza mette a disposizione dell'assicurato un autista professionista per riportare l'autovettura alla residenza del proprietario, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante, autostrada, ecc. devono essere rimborsate dall'assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'assicurato deve lasciare sull'automezzo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- Carta Verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- note informative.

L'assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio o quanto non costituisca dotazione di serie.

La Società non assume nessuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sull'automezzo.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

## **B. Assistenza sanitaria**

L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

#### **o) Consulenza sanitaria**

**- Informazione ed orientamento medico telefonico**

L'équipe medica della Società che fornisce i servizi di assistenza si avvale di medici che sono a disposizione dell'assistito per dare informazioni medico generiche ed orientamento su argomenti attinenti Cardiologia - Pediatria - Ortopedia - Geriatria - Ginecologia - Dermatologia - Dietologia ed inerenti l'ambito di azione dei fondamentali principi attivi farmacologici.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

#### **- Consulenza sanitaria di alta specializzazione**

In caso di infortunio o malattia suscettibile di dover dar luogo ad interventi di particolare complessità, la Società che fornisce i servizi di assistenza, tramite la propria Guardia Medica, è a disposizione per fornire informazioni sui centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo.

Inoltre, potrà collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assistito e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

I medici della Società che fornisce i servizi di assistenza, in servizio 24 ore su 24, potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per poter fornire una consulenza specialistica immediata e, nel caso fosse necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

#### **p) Trasporto in ambulanza**

(Prestazione fornita con un massimo di tre volte durante l'anno di validità del servizio).

Quando - in seguito ad infortunio da incidente stradale - a giudizio del medico curante e/o del medico di guardia della Società che fornisce i servizi di assistenza l'assicurato necessita di un trasporto in ambulanza, la Società provvederà all'invio di un'ambulanza per il trasporto dell'assicurato al più vicino ospedale per le cure del caso, con il limite di 200 Km di percorso A/R.

Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

#### **q) Rientro sanitario**

Quando - in seguito a malattia grave ed improvvisa o infortunio occorso in viaggio - le condizioni dell'assicurato accertate dal medico curante e dalla Guardia Medica della Società che fornisce i servizi di assistenza, siano tali da renderlo necessario, la Società organizzerà il suo rientro fino ad un ospedale in Italia che sia idoneo alla patologia del caso, o fino alla sua residenza.

E' pertanto indispensabile che l'assicurato comunichi appena possibile alla Società che fornisce i servizi di assistenza l'ospedale e il reparto presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico curante.

Il mezzo di trasporto - scelto dai medici - può essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (anche barellato);
- treno;
- ambulanza.

L'assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.

Non danno luogo alla prestazione le patologie o le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto e non impediscono all'assicurato di proseguire il suo viaggio.

Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

#### **r) Rimpatrio sanitario**

Qualora le condizioni dell'assicurato - a seguito di malattia grave ed improvvisa, nonché di infortunio occorsi in viaggio all'estero - richiedano il suo trasporto in un Centro Ospedaliero in Italia o al proprio domicilio, la Società che fornisce i servizi di assistenza, in accordo con il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo.

L'assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.

Validità territoriale: Europa.

#### **s) Traduzione della cartella clinica**

In caso applicazione della garanzia "Rimpatrio Sanitario", la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita con costi completamente a carico della Società che fornisce i servizi di assistenza, dall'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo all'Italiano.

Tale garanzia è operante nel rispetto del D. Lgs. 196/03, pertanto, l'assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una liberatoria nei confronti della Società che fornisce i servizi di assistenza, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

### **C. Assistenza alle persone**

#### **t) Trasmissione di messaggi urgenti**

Qualora l'assicurato necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto con loro, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà ad effettuare, nell'arco delle 24 ore successive, il numero di telefonate necessario per comunicare il numero di telefonate necessario per comunicare il messaggio alla persona indicata dall'assicurato.

Analogamente, potrà essere utilizzato il servizio per messaggi indirizzati all'assicurato.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

#### **u) Ricerca di un familiare in viaggio**

Quando l'assicurato debba comunicare con urgenza con un suo familiare in viaggio e sia impossibilitato a farlo direttamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza, una volta fornite dall'assicurato le informazioni necessarie, provvederà - nei limiti del possibile - a rintracciare il destinatario ed a metterlo in contatto con l'assicurato.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

**v) Interprete a disposizione all'estero**

Quando l'assicurato - a seguito di ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero - trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell'assicurato un interprete tenendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 155 per evento e per anno assicurativo.

Validità territoriale: Europa.

**z) Viaggio di un familiare**

Quando - a seguito di infortunio dell'assicurato conseguente ad incidente stradale in cui sia coinvolto il veicolo assicurato - i medici ne prescrivano il ricovero in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto A/R aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), per recarsi presso l'assicurato infortunato/malato.

Validità territoriale: Europa.

**j) Rimpatrio figli minori**

Qualora - in caso di ricovero ospedaliero superiore a 48 ore o di decesso dell'assicurato all'estero - eventuali minori di 15 anni fossero rimasti senza accompagnatore, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a proprie spese al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Validità territoriale: Europa.

**w) Anticipo di denaro all'estero**

Quando, durante un viaggio all'estero - a seguito di incidente stradale, guasto meccanico, incendio, furto totale o ritrovamento in seguito a furto - l'assicurato necessiti di un anticipo di denaro, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a fargli avere la somma di denaro occorrente, con il limite massimo di Euro 517 e previa opportuna garanzia bancaria.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'assicurato al momento del suo rientro al domicilio e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Validità territoriale: Europa.

**x) Anticipo cauzione penale all'estero**

Quando - in caso di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato - intervenga il fermo, l'arresto o la minaccia di arresto dell'assicurato da parte delle autorità locali, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà a versare la cauzione penale per la libertà provvisoria dell'assicurato fino a concorrenza del massimale di Euro 5.200.

Analogamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà ad anticipare invece un importo massimo di Euro 2.600 in caso di cauzione civile (valida sempre e solo all'estero).

L'assicurato stesso dovrà rimborsare l'importo anticipato dalla Società che fornisce i servizi di assistenza, in seguito all'assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione.

Validità territoriale: Europa.

**Tutte le prestazioni suindicate sono fornite in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero secondo quanto previsto dalle singole garanzie ed esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.**

## Art. 2. Esclusioni

---

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:

- dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- da guerre, scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, sommosse o movimenti popolari;
- da terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- da dolo dell'assicurato;
- da abuso di alcolici e psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e dalle malattie croniche;
- da gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
- da patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- da suicidio o tentativo di suicidio.

L'assicurazione non vale inoltre nel caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Nuovo Codice della Strada (omissione di soccorso);
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;

- le prestazioni in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di cui alle garanzie, la Società che presta i servizi di assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto dell'assicurato nei confronti della Società che fornisce i servizi di assistenza derivante dall'erogazione di ogni singola prestazione si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società che fornisce i servizi di assistenza nel termine di 3 giorni.

### Art. 3. Gestione del sinistro

Per la sola garanzia "ASSISTENZA", i servizi verranno direttamente forniti da Mondial Assistance Italia Spa. (via Ampere, 30 - 20131 Milano) e ogni intervento dovrà essere preventivamente richiesto alla predetta Società, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia Spa., in funzione 24 ore su 24, dovrà venire attivata utilizzando:

**il numero telefonico 02.26.609.500 - 800575850**

oppure

**inviando un fax al numero 02.70.630.091**

Il personale si qualificherà "Antonveneta Service" e l'Assicurato, per ottenere i servizi o le prestazioni richieste, dovrà comunicare al personale della Centrale Operativa:

- le proprie generalità;
- il numero della polizza Antonveneta Assicurazioni, fornendo tutte le indicazioni richieste per poter consentire l'intervento.

### Art. 4. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Assistenza" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle condizioni generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dagli articoli 2 e 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

## Sezione Incendio e Furto

### Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

La prestazione delle varie garanzie deve risultare espressamente dai documenti assicurativi, restando escluse quelle che non vi siano indicate.

L'Impresa si impegna a prestare le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio, ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro, per:

- a) Incendio a valore intero - Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido.

Sono altresì indennizzabili limitatamente ad autoveature, veicoli ad uso promiscuo, roulotte e autocase:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali, nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'Assicurato, in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di Euro 160.000,00;

- b) Furto a valore intero - In caso di furto e/o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Sono incluse le normali dotazioni (optionals), tali intendendosi quelle fornite e installate dalla casa costruttrice, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, purché comprese nel "valore veicolo" dichiarato in polizza.

Sono, altresì, indennizzabili gli accessori ad installazione fissa, che vanno espressamente descritti in polizza con il loro valore, qualora sia stata sottoscritta l'estensione della garanzia agli "accessori compresi" e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

Per accessori si intendono quelli non direttamente forniti dal costruttore e, in ogni caso, gli apparecchi radio, i televisori, i lettori di compact disc, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni e altre apparecchiature del genere.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo - con l'eccezione degli accessori di cui al comma precedente - durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo.

- c) Furto a valore intero senza scoperto - Per le sole autoveature e ove sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto b) in quanto applicabile senza che sia considerato scoperto alcuno.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo.

- d) Furto a primo rischio assoluto - Per le sole autovetture nella forma "accessori esclusi" vale quanto previsto al punto b) in quanto applicabile e, con gli scoperti previsti dal contratto, è indennizzabile:
- in caso di furto parziale, il 30% del valore del veicolo, entro comunque il limite del capitale assicurato, fino alla concorrenza massima di Euro 1.600,00 senza applicazione di degrado d'uso e senza tener conto della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. La parte del danno eccedente il 30% verrà liquidata a valore intero e cioè tenendo conto del degrado d'uso e della regola proporzionale;
  - in caso di furto totale, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, entro il limite del capitale assicurato.

## Art. 2. Estensione territoriale

---

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata dall'Impresa, con l'emissione della Carta Verde.

## Art. 3. Esclusioni

---

Non sono comunque indennizzabili i sinistri verificatisi:

- in conseguenza di dolo dell'Assicurato, dei suoi conviventi o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- quando la vettura indicata in polizza non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- in occasione di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- in occasione di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli relativi agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- a seguito di partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive (compresi i rallies) ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- in conseguenza di rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
- sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

## Art. 4. Denuncia di sinistro ed adempimenti

---

Denunciato il sinistro, entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 Codice Civile, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Nel caso di incendio o furto totale o parziale o rapina subito dal veicolo identificato in contratto, nonché di danneggiamenti del veicolo stesso subiti in seguito a tumulti, sommosse, manifestazioni turbolente o violente di piazza, ecc., la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia, da parte dell'Assicurato, all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio e, nell'ipotesi di furto totale, avvenuto all'estero, alla reiterazione di detta denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia stessa, attestata conforme all'originale dall'ufficio cui è stata presentata, deve essere consegnata all'Impresa. Inoltre, sempre in caso di sinistro, l'Impresa potrà richiedere all'Assicurato, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, a spese dello stesso, i seguenti documenti:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dalle Autorità di P.G., in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti o sommosse, incendio su aree pubbliche o private;
- certificato cronologico del P.R.A. (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo);
- dichiarazione di perduto possesso del veicolo rubato (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo).

L'Impresa si riserva sempre la facoltà di acquistare quanto residua del veicolo assicurato dopo il sinistro, nonché in subordine, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria. In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di sue parti l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa.

Se ciò si verifici dopo la definizione, questi è tenuto a restituire l'indennizzo corrisposto e, se il veicolo venga ritrovato danneggiato, l'Impresa provvederà contestualmente al rimborso del danno risarcibile. A suo discrezionale giudizio, l'Impresa potrà rinunciare alla restituzione dell'indennizzo corrisposto e quindi chiedere il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a favore proprio o di persona da essa designata, con il diritto di ottenere dall'Assicurato l'atto di vendita autenticato, oppure procura notarile irrevocabile a vendere.

Ogni comunicazione relativa al presente articolo deve essere fatta con lettera raccomandata.

## Art. 5. Determinazione dell'ammontare del danno

---

In caso di perdita totale, l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro.

Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo e i fuori strada.

L'ammontare del danno, così determinato, non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, in caso di perdita totale, il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie ed optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.

Qualora Quattroruote non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori ed optional avevano al momento del sinistro.

Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tener conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti.

In caso di danno parziale non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti del veicolo tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico, per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

## Art. 6. Scoperti in caso di sinistro

---

In caso di sinistro rimangono a carico dell'Assicurato gli eventuali scoperti previsti in polizza.

## Art. 7. Altre assicurazioni

---

L'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente, perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

## Art. 8. Adeguamento del premio e del valore assicurato

---

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato a quello di mercato e, quindi, a modificare il relativo premio.

La presente condizione si intende operante solo ed esclusivamente se richiamata in polizza.

## Art. 9. Rinvio

---

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Incendio e Furto" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto" e dalle condizioni generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22), in quanto applicabili.

## Sezione Atti vandalici- Eventi naturali

---

### Art. 1. Atti vandalici

---

A parziale deroga dell'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione" lettere a), b), c), d) della sezione "Incendio e Furto", l'Impresa provvede, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di atti di vandalismo.

In caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto previsto in polizza.

### Art. 2. Eventi naturali

---

A parziale deroga dell'art. 3 - "Esclusioni" della sezione "Incendio e Furto", l'impresa provvede, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, identificato in polizza, in conseguenza di grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni; vengono indennizzati pure i danni a seguito di frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici e/o eruzioni vulcaniche.

In caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto previsto dal contratto.

### Art. 3. Esclusioni

---

L'assicurazione non comprende i sinistri verificatisi:

- in conseguenza di dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- in occasione di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- in occasione di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- a seguito di partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali;
- in conseguenza di rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta.

### Art. 4. Rinvio

---

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Atti vandalici ed Eventi Naturali" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle condizioni generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dagli articoli 2 e 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

## Sezione Garanzie Aggiuntive

### Art. 1. Rottura cristalli

---

L'Impresa assicura i cristalli dell'autovettura assicurata in polizza contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono danni indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

Sono ugualmente esclusi dall'Assicurazione i danni causati ad altre parti dell'autovettura dalla rottura dei cristalli. Il limite massimo di indennizzo per ogni evento è pari ad Euro 300,00 indipendentemente dal numero di cristalli sinistrati.

### Art. 2. Trasporto feriti con ambulanza

---

L'Impresa rimborsa sino alla concorrenza di Euro 100,00 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal Conducente dell'autovettura assicurata, qualora vengano trasportati con l'ambulanza, a seguito di incidenti stradali, gli occupanti dell'autovettura assicurata.

Tale prestazione non è cumulabile con analogo garanzia prevista da un contratto in corso al momento del sinistro.

### Art. 3. Imbrattamento per trasporto feriti

---

L'Impresa risponde dei danni riportati all'interno del veicolo, nel limite di Euro 250,00, in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

### Art. 4. Responsabilità civile trasportati

---

L'Impresa garantisce la Responsabilità Civile dei trasportati nell'autovettura assicurata, per i danni dagli stessi provocati a terzi non trasportati, a seguito della circolazione dell'autovettura assicurata, non compresi nel regime della Legge.

Tale garanzia viene prestata nel caso in cui l'autovettura sia assicurata con la polizza per la Responsabilità Civile Auto con l'Impresa, secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la stessa e nei limiti di Euro 50.000,00 per la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

### Art. 5. Garanzia bagaglio

---

L'Impresa garantisce il rimborso, a seguito di furto totale senza ritrovamento del veicolo o di incendio che comporti la perdita totale del veicolo assicurato in polizza, dei bagagli contenuti nello stesso, sino al massimo di Euro 200,00, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'Assicurato.

La garanzia è valida per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

## Art. 6. Autorimessaggio e custodia

---

In caso di incendio, furto totale o rapina, seguiti da ritrovamento, nonché di qualsiasi altro sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza, l'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia dell'autovettura disposti dall'Autorità, fino a Euro 200,00 per ogni sinistro.

## Art. 7. Indennizzo imposta di proprietà

---

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro, fino alla data di scadenza dell'imposta pagata. L'indennizzo viene effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti Autorità.

## Art. 8. Garanzia contrassegno

---

In caso di furto senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, l'Impresa risarcisce il danno derivabile dalla perdita dei benefici dell'assicurazione R.C.A., in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile, relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

## Art. 9. Rimborso spese immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto

---

In caso di furto o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese di immatricolazione per l'acquisto di un'altra autovettura, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

## Art. 10. Eventi sociopolitici

---

L'Impresa risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

In caso di danno parziale l'Impresa rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate; l'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Rimane a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno, con un minimo pari all'1% del valore commerciale del veicolo.

## Art. 11. Danno al veicolo per furto delle cose non assicurate

---

L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso, con il limite di Euro 180,00 per ogni evento.

## Art. 12. Rimborso spese per perdita delle chiavi

---

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino al limite di Euro 160,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

## Art. 13. Esclusioni

---

L'Assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

## Art. 14. Rinvio

---

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Garanzie Aggiuntive" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle condizioni generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dagli articoli 2 e 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

## Sezione Infortuni

### Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

Ai fini della presente Sezione sono indennizzabili i soli infortuni derivanti da incidente automobilistico e cioè quegli eventi dovuti a causa fortuita, violenta, ed esterna, verificatisi durante la circolazione stradale del veicolo assicurato (per esempio: scontro, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi, ecc.), che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente e/o provochino il ricovero ospedaliero e/o un intervento chirurgico di una o più persone assicurate.

Salvo in caso di specifica designazione nominativa, sono assicurati il guidatore e/o tutti i passeggeri dell'autoveicolo, chiunque essi siano, purché di età superiore agli anni 16 ed inferiore agli anni 70. Al di fuori di tali limiti di età, le indennità garantite per il caso di morte e di invalidità permanente saranno ridotte della metà.

### Art. 2. Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza delle sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo indicato in polizza non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; se il veicolo trasportava - al momento dell'incidente - più persone di quelle previste dal contratto e/o dalla carta di circolazione, l'assicurazione è valida, ma le indennità sono proporzionalmente ridotte;
- sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, nonché nel caso di sinistri conseguenti ad imprese temerarie;
- infortuni verificatisi a seguito di partecipazione da parte dell'Assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali;
- infortunio verificatosi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari cui l'Assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse cui l'Assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di agenti atmosferici, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- infortunio causato anche indirettamente da rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

### Art. 3. Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde le indennità, purché le conseguenze dell'infortunio siano indipendenti da condizioni psicofisiche preesistenti o sopravvenute. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 della presente sezione.

### Art. 4. Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

### Art. 5. Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida ai beneficiari designati solo la somma assicurata per il caso di morte.

In difetto di designazione l'Impresa liquida detta somma agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

### Art. 6. Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida l'indennità secondo le percentuali e disposizioni seguenti: per la perdita totale dell'arto superiore: ds. 70 per cento, sn. 60 per cento; per la perdita della mano o dell'avambraccio: ds. 60 per cento, sn. 50 per cento; per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio: 60 per cento; per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio: 50 per cento; per la perdita di un piede: 40 per cento; per la perdita di un pollice: ds. 18 per cento, sn. 16 per cento; per la perdita dell'indice: ds. 14 per cento, sn. 12 per cento; per la perdita del mignolo: ds. 12 per cento, sn. 10 per cento; per la perdita del medio o dell'anulare: ds. 8 per cento, sn. 6 per cento; per la perdita di un alluce: 5 per cento; per la perdita di un altro dito del piede: 3 per cento; per la sordità completa di un orecchio: 10 per cento; per la sordità completa di ambedue gli orecchi: 40 per cento; per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio: 25 per cento; per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi: 100 per cento.

Le percentuali indicate per l'arto destro debbono intendersi riferite al sinistro nel caso di soggetti mancini.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, quella per la perdita funzionale o anatomica di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del dito stesso.

Nei casi di invalidità permanente non specificati dal presente articolo, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali su elencate, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado d'invalidità preesistente.

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, qualsiasi controversia sull'entità delle lesioni e/o sul grado di invalidità permanente da liquidare, potrà essere decisa - previo accordo scritto tra le parti - da un Collegio Medico. Ciascuna delle parti designerà il proprio perito medico e i periti così nominati, a loro volta, procederanno alla nomina di un terzo. Se i periti non si sono accordati sulla nomina del terzo, la scelta è demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Il Collegio Medico così formato risiede nel comune, sede di istituto universitario di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti - ciascuna delle quali si accolla gli onorari e le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo - come espressione della loro stessa volontà.

## **Art. 7. Guida di motocicli o di ciclomotori: franchigia assoluta per il caso di "Invalidità permanente"**

Nel caso in cui il veicolo identificato in polizza sia un ciclomotore o un motociclo, viene pattuita una franchigia assoluta del 3 per cento relativamente al caso di "invalidità permanente".

Pertanto, a parziale deroga dell'art. 6 della presente sezione, è stabilito che non viene corrisposta alcuna indennità per "invalidità permanente" quando questa, valutata in base alle percentuali e alle altre disposizioni di cui all'art. 6, sia di grado inferiore o pari al 3 per cento del totale.

Se l'invalidità permanente dovesse essere di grado superiore al 3 per cento della totale, l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente detta percentuale.

## **Art. 8. Rimborso delle spese per intervento chirurgico**

L'Impresa rimborsa le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortuni, per interventi chirurgici, sino alla concorrenza massima degli importi indicati in polizza.

## **Art. 9. Termine per la richiesta di rimborso - decadenza**

Sia la documentazione giustificativa inerente al rimborso delle spese chirurgiche (notula del chirurgo che ha effettuato l'intervento, dell'eventuale aiuto ed assistenti, spese per anestesia, esami radiografici e diagnostici, trasfusioni di sangue, spese di sala operatoria), che la documentazione della durata della degenza ospedaliera, dovranno essere inoltrate all'Impresa assicuratrice entro e non oltre 60 giorni da quello in cui è terminata la cura medica, pena la decadenza dal diritto al rimborso e/o alla liquidazione.

## **Art. 10. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Infortuni" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle norme della medesima sezione Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dall'articolo 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

## **Sezione Ritiro Patente**

### **Art. 1. Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa provvede a corrispondere la pattuita indennità giornaliera (con un massimo di 180 o di 360 giorni per annualità assicurativa secondo quanto indicato in polizza) nel caso che all'Assicurato, intendendosi come tale il guidatore del veicolo, sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente di guida a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo precisato in polizza e dal quale siano derivate la morte e/o lesioni ad una o più persone, a condizione che l'Assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso e non venga imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso.

### **Art. 2. Esclusioni**

L'assicurazione non vale nel caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e non ottemperanza agli obblighi in essa prescritti;
- patente definitivamente revocata;
- il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge per il rischio R.C.A. al momento del verificarsi dell'evento;
- provvedimento di ritiro e/o di sospensione conseguente ad attività illecite o a fatti dolosi del Conducente;

- Conducente sottoposto ad indagini per il reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- provvedimento di ritiro e/o di sospensione conseguente ad incidente occorso a seguito di partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

### **Art. 3. Recesso dal contratto per modifiche delle norme di legge**

---

L'Impresa si riserva la facoltà, nel caso di modifiche alle norme di legge concernenti la sospensione delle patenti, di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, rimborserà all'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 4. Denuncia del sinistro**

---

Denunciato il sinistro, entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 Codice Civile, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Ogni comunicazione relativa al presente articolo deve essere fatta con lettera raccomandata.

Alla denuncia debbono essere allegati, oltre ai documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso, anche copia del relativo ricorso inoltrato all'Autorità competente.

### **Art. 5. Pagamento dell'indennizzo**

---

Il pagamento, così come indicato all'articolo 1 della presente sezione, verrà effettuato alla fine del periodo di sospensione o di ritiro, previa esibizione del provvedimento dell'Autorità competente di reiezione del relativo ricorso presentato.

Qualora l'Assicurato sia un Ente pubblico, una Società o un'Impresa individuale, l'indennità fissa verrà corrisposta a quest'ultima.

### **Art. 6. Rinvio**

---

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Ritiro Patente" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle condizioni generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dagli articoli 2 e 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/12/2010